

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	874	RAPELLI: Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951 n. 1084. (2177)	875
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	875, 876
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96);		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	875, 876
CAPPUGI ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297);		GULLO	875
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);		LUCIFREDI	876
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886);		BUBBIO	876
BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137)	874	Proposta di legge (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	874, 875	RIVA ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire 1 miliardo cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698. (1085)	876
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	874	PRESIDENTE	876, 877
CAPPUGI	874, 875	COTELLESA, <i>Relatore</i>	877
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	874	SAMPIETRO UMBERTO	877
GULLO	874	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
		Modifiche alla legge 27 novembre 1939 n. 1780 istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2341)	878
		PRESIDENTE	878
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	878

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

La seduta comincia alle 9,20.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gorreri, Baldassari e Gelmini sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Caprara, Ravera Camilla e Turchi.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge in materia di reversibilità delle pensioni: Colitto: « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti »; Cappugi, Pastore e Morelli. « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " », Scalia: « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato »; Berlinguer ed altri: « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni » e Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità ».

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-*

nistri. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, collega onorevole Arcaini, che avrebbe dovuto rappresentare il Governo nella discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 96, n. 297, n. 519, n. 1137 e n. 886, all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questa Commissione, mi ha delegato a rivolgere la preghiera che il prosieguo della discussione stessa venga ulteriormente differito. La richiesta è generata da due motivi: uno di carattere contingente poiché gli onorevoli colleghi del Tesoro sono stamane impegnati in altre Commissioni; l'altro di ordine, per così dire, tecnico: il Ministero del tesoro ha necessità di completare la rielaborazione di tutta la complessa materia riguardante la reversibilità delle pensioni, onde poter eventualmente presentare un testo governativo.

CAPPUGI. Vorrei che il Governo si rendesse conto che noi siamo già in fase deliberante e che pertanto non si deve fermare l'*iter* una volta giunto a questo punto.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho il dovere di assicurare la Commissione che il Ministero del tesoro sta effettivamente studiando questa materia complessa e delicata.

CAPPUGI. Accade spesso, però, che mentre il medico studia, l'ammalato muore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La Commissione Finanze e tesoro aveva già dato in merito parere negativo. A norma del Regolamento, che dà alla Commissione facoltà di insistere, è stata inviata una nuova richiesta di parere al Presidente della IV Commissione. Oggi il Governo formula una proposta di rinvio; ebbene, non ho motivo per oppormi alla medesima e propongo alla Commissione di accoglierla. Vorrei tuttavia, pregare il rappresentante del Governo di far presente che, ove il Governo intendesse proporre degli emendamenti al testo unificato delle cinque proposte di legge, detti emendamenti dovrebbero essere immediatamente formulati, perché la discussione dovrà comunque svolgersi sul testo citato. La materia è veramente delicata e complessa, ed è, ormai, da anni che noi la stiamo trattando per trovare un'equa e logica soluzione.

GULLO. Debbo fare una osservazione strettamente procedurale: sarebbe bene che il Governo rinunciassi al sistema di sovrapporre, s, esso, disegni di legge alle iniziative parlamentari. Nel caso specifico, poi, non si può dimenticare che l'esame in Commissione delle proposte di legge è già in stato avanzato, per cui se ora si volesse spezzare questo *iter*

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

in corso, si adotterebbe un modo di procedere non proprio regolamentare. Ciò premesso, dico che, personalmente, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di un breve rinvio.

PRESIDENTE. Effettivamente, noi abbiamo lavorato a lungo per riuscire ad amalgamare le diverse proposte in un testo unificato. Abbiamo già iniziato, da tempo, la discussione su tale testo e, pertanto, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di riferire che la Commissione accoglie la richiesta di rinvio, esclusivamente per ragioni di cortesia verso il Governo. Del resto questo rinvio dovrà essere veramente breve, perché siamo letteralmente sopraffatti da istanze provenienti da tutte le regioni, il che significa che l'aspettativa nel Paese è grandissima.

CAPPUGI. Mentre sospendiamo per un atto di cortesia la discussione, mi associo alla proposta del relatore di pregare il Governo di volere intervenire, con un proprio rappresentante, alla prossima seduta della Commissione, al fine di proporre gli emendamenti desiderati al testo unificato, anziché provvedere ad elaborare un disegno di legge sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del testo unificato delle cinque proposte di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084. (2177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: « Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084 ».

Invito il relatore, onorevole Tozzi Condivi, a svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, Relatore. La proposta di legge, di iniziativa del deputato Rapelli, presentata fin dall'aprile 1956, può considerarsi, in effetti, una vera e propria norma transitoria in relazione alla legge 1° ottobre 1951, n. 1084. Tale legge prescrive che il posto di direttore di istituto farmaceutico o di azienda farmaceutica municipalizzata debba essere coperto, soltanto, da un chimico-farmacista iscritto all'Albo professionale, vale a dire da persona in possesso di una laurea che oggi, oltre tutto, non esiste più, essendo stata sostituita dalla laurea in farmacia. In so-

stanza, comunque, la legge 1° ottobre 1951 fa obbligo che il direttore di farmacia sia effettivamente un farmacista.

La proposta di legge Rapelli, tende a sancire che per quelle aziende municipalizzate, dove già esiste un direttore amministrativo, non occorre che questi abbia necessariamente la laurea in farmacia. Basta una qualsiasi altra laurea, dato che ciò che effettivamente necessita è che il direttore sia soprattutto un bravo amministratore. Si vuole, in effetti, consentire una deroga alla legge 1° ottobre 1951, almeno per quei direttori già in servizio all'entrata in vigore della medesima, nel senso di riconfermarli nell'incarico in base all'articolo 4 del testo unico della legge 15 ottobre 1925.

Ora, cosa si potrebbe eccepire a tale proposta? Forse che, così facendo, si viene a violare il principio della specializzazione? Ciò non è esatto, in quanto la proposta di legge Rapelli non mira a consentire la sostituzione di un direttore di azienda farmaceutica municipalizzata, laureato in chimica-farmacia, con altro elemento sprovvisto di tale titolo. Da taluno potrebbe anche sostenersi che le condizioni dell'azienda municipalizzata verrebbero ad aggravarsi perché essa sarebbe obbligata ad avere, nel caso specifico, due direttori: uno non farmacista e l'altro debitamente laureato in tale disciplina, mentre i due incarichi potrebbero essere riuniti in una sola persona. Ma la proposta di legge non obbliga affatto a tenere oltre il direttore farmacista anche un direttore tecnico. Essa intende dare semplicemente la facoltà di confermare nel posto quei direttori, comunque incaricati, delle aziende farmaceutiche municipalizzate in funzione all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951.

Debbo ricordare in proposito che nella precedente legislatura, allorché, nel 1951, venne in discussione, per l'appunto, il progetto di legge contenente norme in materia, mi dichiarai contrario alla discriminazione contenuta nel progetto stesso per le gravi conseguenze che da essa sarebbero derivate a floride aziende, costrette a licenziare senza alcuna ragione logica, benemeriti dirigenti o facenti funzioni di direttori.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta di legge e confido nell'approvazione della medesima da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GULLO. Non mi pare sia chiaro a sufficienza che la proposta di legge si riferisce esclusivamente ai dirigenti in funzione al-

l'entrata in vigore della legge del 1951, presso aziende farmaceutiche municipalizzate.

PRESIDENTE. In sostanza, si tratta di ovviare ad una irregolare situazione creatasi in alcune aziende municipalizzate, tutelando così una specie di diritto acquisito. Effettivamente esistono dei direttori tecnici di aziende farmaceutiche municipalizzate che hanno assolto molto bene il loro compito, i quali, tuttavia, in base alla legge 1° ottobre 1951, dovrebbero essere licenziati perché privi del titolo di chimico-farmacista. Può darsi che la formulazione dell'articolo unico della proposta di legge non sia perfetta e quindi non risponda esattamente alle intenzioni delle aziende interessate; comunque, si tratta di un problema da risolvere con urgenza e, pertanto, concordo con le conclusioni del relatore.

LUCIFREDI. A suo tempo sono stato favorevole alla norma che ora ci viene proposto di abrogare, e non riterrei di poter cambiare idea al riguardo. Vorrei, però, ugualmente un chiarimento, al di fuori della questione specifica di cui ci stiamo occupando. Come è possibile che una legge entrata in vigore nell'ottobre del 1951, a distanza di sei anni sia rimasta ancora inoperante? E se così stanno le cose, non mi pare che il Parlamento faccia proprio una cosa brillante, operando una sanatoria ad una violazione di legge protrattasi così a lungo. Il sistema in linea di principio, non mi sembra molto commendevole.

PRESIDENTE. Come ho già detto e come anche ha fatto rilevare il relatore, si tratta di sanare una situazione rimasta irregolare, non già per esplicita ribellione alla legge ma al fine di non recar danno alle aziende farmaceutiche municipalizzate impossibilitate a bandire concorsi. Perché, dove è stato possibile provvedere, è stato provveduto. Solo dove non è stato possibile si è soprasseduto, e questo anche con il consenso delle prefetture che evidentemente, rendendosi conto della situazione, si sono astenute dall'intervenire.

BUBBIO. Per soddisfare esigenze di chiarezza propongo che l'intitolazione della proposta di legge venga completata con l'aggiunta delle parole: « riguardanti le aziende farmaceutiche municipalizzate ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si tratta soprattutto di aziende che posseggono più di una farmacia, per le quali il voler pretendere che il direttore del complesso debba necessariamente essere laureato in chimica-farmacia può essere veramente preoccupante. Comunque, bisogna tenere ben presenti queste due circostanze di fatto: 1°) si dovrebbe provvedere al licenziamento di persone veramente

benemerite, le quali godono la piena fiducia delle stesse commissioni amministrative; 2°) si dovrebbe provvedere al bando di nuovi concorsi. Inoltre, ripeto, la laurea in chimica-farmacia, unico titolo che, in base alla legge 1° ottobre 1951, consente di coprire il posto di direttore di una azienda farmaceutica municipalizzata, non viene più conferito fin dal 1935. Pertanto, se si dovesse provvedere a bandire dei concorsi, si avrebbe un campo di scelta limitatissimo tra candidati anziani di età, perché gli unici che possono essere in possesso della doppia laurea.

Per tali considerazioni, come pure per la situazione determinatasi per un complesso di circostanze, e nell'interesse stesso delle aziende farmaceutiche municipalizzate, propongo di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie ».

L'onorevole Bubbio ha presentato un emendamento diretto a completare l'intitolazione della proposta di legge mediante le parole: « riguardanti le aziende farmaceutiche municipalizzate ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Poiché la proposta di legge consta di un unico articolo, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riva ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire 1 miliardo cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698. (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riva ed altri: « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire 1 miliardo 500 milioni annui a favore del-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

l'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 ».

Avverto che il proponente onorevole Riva ha presentato un nuovo testo degli articoli della proposta di legge n. 1085 e se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione si svolgerà sul nuovo testo.

(Così rimane stabilito).

Invito il relatore, onorevole Cotellessa, a svolgere la sua relazione e a pronunciarsi sul nuovo testo.

COTELLESSA, Relatore. La proposta di legge sottoposta all'esame della Commissione tende, come è noto, a dare migliore organicità all'Ente nazionale sordomuti, istituto di notevole importanza sociale. Esso, infatti, intende espletare, più che una funzione assistenziale, una vera e propria rieducazione dei minorati dell'udito. Il problema, dal punto di vista sociale è, senza dubbio, grave: si tratta di assistere un numero cospicuo di individui, molti dei quali possono essere recuperati e avviati verso una sistemazione lavorativa.

Il contributo annuo statale, erogato attualmente all'Ente, si è rivelato assolutamente insufficiente per il conseguimento delle finalità di cui alla legge istitutiva dell'Ente stesso. Pertanto, anche in considerazione degli ottimi risultati dall'Ente ottenuti in questi inizi della sua attività, è stata formulata la proposta di legge in esame, la quale, nella nuova formulazione oggi in discussione, tende ad elevare il contributo ordinario stabilito, da lire 375 milioni a lire 575 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, ed a lire 750 milioni a decorrere dall'esercizio 1957-58. Con tale maggiore onere, a completo carico dello Stato, si dà possibilità all'Ente nazionale sordomuti di effettuare una migliore e più completa assistenza e di provvedere all'istituzione e al funzionamento di scuole professionali e di convitti-scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Non ritengo che si debba procedere all'esame degli articoli del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Riva in quanto non ci è ancora pervenuto, almeno formalmente, il parere della Commissione Finanze e tesoro.

SAMPIETRO UMBERTO. Propongo il passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge nel corso di questa stessa seduta, anche perché in proposito fu approvato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Sampietro di passaggio all'esame degli articoli, restando, in ogni caso, inteso che procederemo alla votazione a scrutinio segreto della proposta quando sarà pervenuto il parere della IV Commissione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1:

« Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698, il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, è elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche l'intitolazione della proposta di legge risulta modificata nel testo sostitutivo. Ne do lettura:

« Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 e a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58 ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

Poiché nessuno chiede di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ».

Poiché il relatore, onorevole Riva, mi ha pregato di rinviare la discussione di tale disegno di legge, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

« Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084 ri-

guardanti le aziende farmaceutiche municipalizzate » (2177):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Baldassari, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Elkan, Farini, Gaspari, Gelmini, Gianquinto, Giraud, Gorreri, Gullo, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Manzini, Marazza, Ortona, Pedini, Pelosi, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI